



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali (POLETTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 FEBBRAIO 2016

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,
ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	9
Analisi tecnico-normativa	»	21
Disegno di legge	»	28

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge prevede misure di sostegno in favore del lavoro autonomo e misure per favorire l'articolazione flessibile della prestazione di lavoro subordinato in relazione al tempo e al luogo di svolgimento.

Negli ultimi due decenni il sistema produttivo italiano è stato caratterizzato da profonde trasformazioni. La composizione della forza lavoro ha vissuto una radicale mutazione, vedendo crescere in maniera sempre più significativa il peso dei lavoratori che svolgono la loro attività in forma autonoma. Allo stesso tempo, i dati dell'ISTAT mostrano come in questi anni le forme autonome di lavoro hanno fortemente subito le conseguenze della crisi economica, costituendo il corpo sociale che più consistentemente è scivolato verso il rischio della povertà e dell'esclusione sociale.

Anche sotto il profilo della precarietà, nel contesto occupazionale del Paese generalmente negativo, i lavoratori autonomi hanno mostrato una condizione di ulteriore fragilità. Alla radice di queste generali condizioni di fragilità non vi è tanto la natura della prestazione autonoma, quanto la mancanza di un'architettura complessiva di sostegno e di tutele. Un'assenza che si avverte specie nei momenti di difficoltà personale o di assenza obbligata dal lavoro, come in caso di malattia o di maternità. Nonostante l'ampia portata dei fenomeni economici e sociali richiamati, il nostro sistema giuridico a tutt'oggi non affronta in maniera sistematica le esigenze che caratterizzano le attività dei genuini prestatori di lavoro autonomo.

L'obiettivo, quindi, è quello di costruire anche per i lavoratori autonomi un sistema di diritti e di *welfare* moderno capace di so-

stenere il loro presente e di tutelare il loro futuro.

Per quanto riguarda le misure previste per favorire l'articolazione flessibile della prestazione di lavoro subordinato in relazione al tempo e al luogo di svolgimento (cosiddetto «lavoro agile»), il presente disegno di legge risponde alla necessità di dar vita a una modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, allo scopo di incrementarne la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e di accompagnare il profondo cambiamento culturale nella concezione del lavoro.

Il disegno di legge configura il lavoro agile come strumento e non come tipologia contrattuale, con lo scopo di renderlo utilizzabile da tutti i lavoratori che svolgano mansioni compatibili con questa possibilità, anche in maniera «orizzontale»: alcuni pomeriggio a settimana, tre ore al giorno, tutte le mattine, a seconda dell'accordo raggiunto tra datore di lavoro e lavoratore.

Il provvedimento si compone di 22 articoli suddivisi in tre capi.

Il capo I concerne il lavoro autonomo e si compone degli articoli da 1 a 12.

L'articolo 1 delimita l'ambito di applicazione del capo I che riguarda i rapporti di lavoro autonomo disciplinati dal titolo III del libro quinto del codice civile (articoli da 2222 a 2238), ovvero le prestazioni d'opera materiali e intellettuali.

Sono invece esclusi dall'ambito di applicazione del capo I tutti gli imprenditori, compresi i piccoli imprenditori.

L'articolo 2 estende, nei limiti della compatibilità, l'applicazione del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 - che attualmente trova applicazione nei confronti dei

pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale tra imprese o tra imprese e pubbliche amministrazioni – alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese o tra lavoratori autonomi, salva l'applicazione di disposizioni più favorevoli.

L'articolo 3 dispone che sono prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o di recedere dal contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa senza congruo preavviso.

Analogamente, sono prive di effetto le clausole che stabiliscono termini di pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento.

Si prevede, inoltre, che il rifiuto del committente di stipulare il contratto di lavoro autonomo in forma scritta sia considerato abusivo. Nelle suddette ipotesi il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento dei danni.

Si precisa che la mancanza di forma scritta non incide sulla validità e sull'efficacia del contratto, ma attribuisce al lavoratore, che abbia richiesto la forma scritta, il diritto di ottenere il risarcimento dei danni. Nel caso in cui, pur in mancanza di forma scritta, il contratto abbia avuto regolare esecuzione, di fatto non dovrebbero sussistere danni dei quali il lavoratore possa chiedere il risarcimento o comunque tali danni dovrebbero essere di minima entità.

L'articolo 4 riguarda gli apporti originali e le invenzioni realizzati dal lavoratore autonomo durante l'esecuzione del contratto.

In particolare, si stabilisce che i diritti di utilizzazione economica degli apporti originali e delle invenzioni spettano al lavoratore autonomo secondo le disposizioni della legge n. 633 del 1941, sul diritto d'autore, e del decreto legislativo n. 30 del 2005, recante il codice della proprietà industriale.

È escluso il caso in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo specificamente compensata.

L'articolo 5 modifica l'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre del 1986, n. 917, introducendo l'integrale deducibilità, entro il limite annuo di 10.000 euro, delle spese per l'iscrizione a *master* e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale e delle spese di iscrizione a convegni e congressi, nonché l'integrale deducibilità, entro il limite annuo di 5.000 euro, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente, e l'intera deducibilità degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà. Nel contempo, viene esclusa la deducibilità delle spese di viaggio e soggiorno precedentemente prevista.

Nello specifico, le spese di cui si vuole introdurre l'integrale deducibilità, entro il limite annuo di 5.000 euro, sono quelle sostenute per il pagamento di servizi specialistici per il lavoro e le politiche attive del lavoro offerti dai soggetti accreditati ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (agenzie per il lavoro), e consistenti nell'assistenza prestata al lavoratore autonomo per il suo inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.

Si prevede, poi, l'intera deducibilità delle spese per gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.

Quanto a quest'ultima tipologia di spese, si specifica che si tratta delle spese per il

pagamento di premi per polizze assicurative facoltative contro il rischio del mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo. Tali spese si distinguono per esempio da quelle per l'assicurazione obbligatoria per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012.

La previsione espressa dell'intera deducibilità delle spese per le polizze assicurative contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo ha lo scopo di agevolare la stipula di tali polizze, favorendo allo stesso tempo lo sviluppo del mercato assicurativo e la diffusione di tali forme assicurative, con un conseguente abbattimento dei costi per il lavoratore autonomo.

L'articolo 6 dispone che i centri per l'impiego e i soggetti accreditati ai sensi della legislazione vigente (decreto legislativo n. 150 del 2015) che offrono servizi per il lavoro e le politiche attive sono tenuti a dotarsi di uno sportello dedicato al lavoro autonomo che raccoglie le domande e le offerte di lavoro autonomo, fornisce informazioni ai professionisti e alle imprese anche sulle procedure di avvio di attività autonome, sulla partecipazione agli appalti pubblici e sulle opportunità di accesso al credito e alle agevolazioni pubbliche previste a livello nazionale e locale. L'articolo reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 7 stabilisce che le amministrazioni pubbliche promuovono la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli sportelli di cui all'articolo 6, comma 1, e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione.

Si prevede, inoltre, che i lavoratori autonomi rientranti nella disciplina del presente capo sono equiparati alle piccole e medie imprese ai fini dell'accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei. Viene conseguentemente

abrogato il comma 821 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 – legge di stabilità 2016, il quale prevede che i piani operativi regionali e nazionali del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), rientranti nella programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020, si intendono estesi anche ai liberi professionisti, in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita. L'articolo reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 8 modifica l'articolo 64, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 151 del 2001 (cosiddetto «testo unico maternità e paternità»), stabilendo il principio secondo cui le lavoratrici iscritte alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto di percepire l'indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi a prescindere dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa.

L'articolo 9 estende la durata e l'arco temporale entro il quale i lavoratori iscritti alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 335 del 1995 possono usufruire dei congedi parentali. In particolare, si prevede che, l'indennità di cui all'articolo 1, comma 788, settimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può essere corrisposta per un periodo massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino.

L'articolo 10 reca disposizioni per la tutela nei casi di gravidanza, malattia e infortunio. Si prevede che il rapporto di lavoro dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa non si estingue in caso di gravidanza, malattia e infortunio ma rimane sospeso, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare.

In caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività

lavorativa per oltre sessanta giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso per l'intera durata della malattia o dell'infortunio e fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi assicurativi maturati durante il periodo di sospensione, usufruendo di una rateizzazione del pagamento.

L'articolo 11 reca disposizioni in materia di tutela contro la malattia in favore degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, per i quali si stabilisce che i periodi di malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche sono equiparati alla degenza ospedaliera.

L'articolo 12 modifica l'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, specificando la definizione di collaborazione coordinata. Alla luce della modifica, si chiarisce che si ha collaborazione coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa. Si modifica, inoltre, l'articolo 634, secondo comma, del codice di procedura civile, relativo alla prova scritta nel procedimento d'ingiunzione. Al riguardo, si prevede che anche per i lavoratori autonomi sono prove scritte idonee a consentire l'ammissibilità della domanda di ingiunzione anche gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture.

Il capo II reca disposizioni in materia di lavoro agile e si compone degli articoli da 13 a 20.

L'articolo 13 definisce il lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato allo scopo di incrementarne la produttività e agevolare

la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Il lavoro agile consiste in una prestazione di lavoro subordinato che si svolge con le seguenti modalità: a) la prestazione viene eseguita in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno, ed entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva; b) l'attività lavorativa può essere svolta tramite l'utilizzo di strumenti tecnologici; c) quando il lavoratore svolge la prestazione fuori dai locali aziendali non è necessario che utilizzi una postazione fissa.

Se il datore di lavoro assegna al lavoratore strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa, è responsabile della loro sicurezza e buon funzionamento.

Per quanto concerne il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le disposizioni relative al lavoro agile trovano applicazione in quanto compatibili, e secondo le direttive emanate anche ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Resta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti.

Si prevede, inoltre, che gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche quando l'attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile.

L'articolo reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 14 disciplina la forma dell'accordo relativo alla modalità di svolgimento del lavoro agile e il recesso dall'accordo.

L'accordo deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità e disciplina le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio

del potere direttivo del datore di lavoro e agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione. L'accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore.

L'accordo può essere stipulato a tempo determinato o a tempo indeterminato. Qualora sia a tempo indeterminato il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni; se sussiste un giustificato motivo, il recesso può avvenire senza preavviso. Qualora l'accordo sia a tempo determinato, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine in presenza di un giustificato motivo.

L'articolo 15 pone il principio secondo cui il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto di ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.

L'articolo 16 prevede che l'accordo di lavoro agile disciplina l'esercizio del potere di controllo e disciplinare sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, concernente gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti di controllo dell'attività lavorativa. L'accordo individua le condotte connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

L'articolo 17 dispone in ordine alla protezione dei dati, custodia e riservatezza. Al riguardo, il datore di lavoro deve adottare misure atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore che svolge la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile. Dal canto suo, il lavoratore è tenuto a custodire con diligenza gli strumenti tecnologici messi a disposizione dal datore di lavoro ed è responsabile della riservatezza dei dati cui può accedere tramite l'uso di tali strumenti.

L'articolo 18 concerne la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile. Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.

L'articolo 19 prevede che l'accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile e le sue modificazioni sono oggetto della comunicazione obbligatoria di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

Si stabilisce, inoltre, che il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali e alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, quando la scelta del luogo della prestazione è dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita e di lavoro e risponde comunque a criteri di ragionevolezza.

L'articolo 20 dispone che i contratti collettivi, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, possono introdurre ulteriori previsioni finalizzate ad agevolare i lavoratori e le imprese che intendono utilizzare la modalità di lavoro agile.

Si precisa che l'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2015 stabilisce che per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

Il capo III reca le disposizioni finali e si compone dell'articolo 21, che reca la clausola di copertura finanziaria degli oneri a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 – legge di stabilità 2016, nonché la clausola di salvaguardia, e dell'articolo 22, il quale dispone che il provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

RELAZIONE TECNICA

Prémessa

Il disegno di legge in esame è volto a garantire misure di tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato.

Di seguito vengono esposte le valutazioni predisposte per la generalità degli iscritti alla Gestione separata di cui alla legge n. 335 del 1995, con distinzione degli oneri per collaboratori e professionisti per le sole poste più rilevanti.

Stima degli effetti finanziari**Articolo 5 (Deducibilità delle spese di formazione ed accesso alla formazione permanente)**

La normativa proposta prevede, nella determinazione del reddito di lavoro autonomo di cui all'articolo 54 TUIR:

- la piena deducibilità, nei limiti di 10 mila euro, delle spese di iscrizione a master e corsi di formazione o aggiornamento professionale, convegni e congressi;
- nel limite di 5 mila euro, la piena deducibilità delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, ricerca e sostegno alla autoimprenditorialità, formazione o riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro erogati dagli organismi accreditati;
- integrale deducibilità degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.

A legislazione vigente sono deducibili nella misura del 50 per cento le spese di partecipazione a congressi, convegni e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno.



Al fini della determinazione dei possibili effetti di gettito conseguenti si è proceduto nel seguente modo:

- Per quanto riguarda il primo punto sono state effettuate specifiche elaborazioni nei confronti di tutti i contribuenti esercenti arti e professioni in forma individuale od associata (quadri RE), utilizzando i dati delle dichiarazioni UNICO2014 persone fisiche, società di persone ed enti non commerciali;
- In capo ad ogni contribuente interessato è stata simulata
 - La variazione del reddito di specie
 - La variazione del reddito complessivo
 - La variazione dell'imponibile
 - La variazione della imposta lorda
 - La variazione delle detrazioni
 - La variazione della imposta netta statale
 - La variazione delle addizionali
- conseguenti alle seguenti modifiche nella determinazione del reddito di specie:
 - è stata raddoppiata la deducibilità fiscale (dal 50% al 100%) delle spese per convegni, congressi, formazione (attualmente prevista nel 50% del rigo RE 17 colonna 2) - nei limiti di 10 mila euro - mentre è stata interamente esclusa la deducibilità fiscale delle spese per vitto ed alloggio collegate alla formazione (attualmente prevista nel 50% del rigo RE17 colonna 1);
 - è stato inoltre ipotizzato, sempre sulla base del tenore letterale della norma, che la parte degli oneri eventualmente superiore al limite sia indeducibile;
- tutto ciò premesso, alle condizioni e secondo le ipotesi esposte è risultata una perdita di gettito massima teorica IRES/IRPEF statale + addizionali annua di competenza di circa -12,4 milioni di euro da parte di quasi 118 mila contribuenti, a fronte di maggiori spese fiscalmente deducibili per quasi 38,5 milioni di euro da parte di quasi 157 mila contribuenti;
- dato che le modifiche normative di cui all'articolo 5 trovano applicazione anche nei confronti della determinazione del valore della produzione IRAP, la ulteriore perdita di gettito IRAP annua di competenza risulta di circa -0,8 milioni di euro da parte di quasi 71 mila contribuenti;
- per la valutazione invece degli effetti di gettito attribuibili al secondo punto, si evidenzia che secondo una stima sul mercato esistente - di fonte AISO - il



fatturato delle agenzie private per servizi al lavoro attribuibili alla clientela "lavoratori autonomi" è di circa 5 milioni di euro l'anno;

- al fini della stima degli effetti di gettito si utilizza la stessa redditività media emersa con riferimento alla modifiche di cui al primo punto: l'onere aggiuntivo complessivo IRPEF / IRAP a fronte di 5 milioni di euro di maggiori oneri deducibili è di circa -1,7 milioni di euro.
- per quanto riguarda invece la stima degli effetti di gettito attribuibili al terzo punto, in via prudenziale si assume un interesse immediato da parte dei contribuenti interessati nella misura del 5% dei potenziali lavoratori autonomi (circa 25 mila soggetti, quindi). Utilizzando un valore medio prudenziale di premio di mille euro si ha un importo annuo di maggiori oneri deducibili stimabile in circa 25 milioni di euro;
- al fini della stima degli effetti di gettito si utilizza la stessa redditività media emersa con riferimento alla modifiche di cui al primo punto: l'onere aggiuntivo complessivo IRPEF / IRAP a fronte di 25 milioni di euro di maggiori oneri deducibili è di circa -8,6 milioni di euro.

Di seguito l'andamento complessivo della perdita di gettito di cassa, in milioni di euro, assumendo l'entrata in vigore a partire dal periodo di imposta 2016:

	2016	2017	2018ss.
IRPEF statale	0,0	-36,2	-20,7
Addizionale regionale	0,0	-1,0	-1,0
Addizionale comunale	0,0	-0,5	-0,4
IRAP	0,0	-2,5	-1,4
Totale	0,0	-40,2	-23,5

Articolo 8

Si prevede una maggiore tutela nell'ambito della maternità; la disposizione inserisce l'erogazione dell'indennità di maternità "Indipendentemente dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa". La valutazione è stata effettuata tenendo conto delle attuali evidenze gestionali, dei presumibili effetti del decreto legislativo n.81/2015 e del più recente quadro macroeconomico disponibile (NdA DEF 2015); la platea di riferimento è di 6.850 beneficiari per un importo medio della prestazione di 5.300 euro. Si è ipotizzato che su tale platea gli effetti del provvedimento possano



essere quantificati in un aumento del 10%, sia sul numero di beneficiari sia sull'importo medio, dovuto al ricorso alla norma prevalentemente da parte di iscritti con posizioni di natura apicale, che in passato non ricorrevano al congedo di maternità stante l'astensione obbligatoria dal lavoro.

Si è ipotizzato che nel primo anno di applicazione della norma possano usufruire della stessa anche le lavoratrici che avrebbero avuto diritto alla maternità l'anno precedente ma che non ne hanno usufruito, per l'intero periodo indennizzabile (effetto stock iniziale).

I risultati della valutazione sono riportati nei due prospetti seguenti:

<i>Stima art. 8 del Disegno di legge sulla tutela del lavoro autonomo (a) Maggiori oneri per pagamento indennità maternità</i>			
Anno	Collaboratori	Professionisti	Totale
	(milioni di euro)		
2016	7,7	2,5	10,2
2017	5,8	1,9	7,7
2018	5,9	2,0	7,9
2019	6,0	2,0	8,0
2020	6,1	2,0	8,1
2021	6,3	2,1	8,4
2022	6,4	2,1	8,5
2023	6,5	2,2	8,7
2024	6,6	2,2	8,8
2025	6,7	2,2	8,9



<i>Stima art. 8 del Disegno di legge sulla tutela del lavoro autonomo</i> <i>(b) Maggiori contributi figurativi maternità</i>			
Anno	Collaboratori	Professionisti	Totale
	(milioni di euro)		
2016	3,0	0,9	3,9
2017	2,3	0,7	3,0
2018	2,4	0,8	3,2
2019	2,5	0,8	3,3
2020	2,5	0,8	3,3
2021	2,6	0,9	3,5
2022	2,6	0,9	3,5
2023	2,7	0,9	3,6
2024	2,7	0,9	3,6
2025	2,8	0,9	3,7

Articolo 9

Secondo la normativa vigente per le lavoratrici autonome iscritte alla Gestione Separata il congedo spetta per un massimo di 3 mesi entro il primo anno di vita del bambino nel corso del quale viene corrisposta una indennità pari al 30% del reddito calcolato nella misura di 1/365 del reddito preso a riferimento per l'accertamento contributivo. Il provvedimento prevede l'estensione del periodo di congedo da 3 a 6 mesi e l'ampliamento del periodo di fruizione dal primo anno al terzo anno di vita del bambino.

La valutazione è stata effettuata tenendo conto delle attuali evidenze gestionali; la platea di riferimento per il 2016 è di 1.700 beneficiari per un importo medio dell'indennità pagata di 1.100 euro. Tenendo conto dei presumibili effetti del decreto legislativo n.81/2015 e del più recente quadro macroeconomico disponibile (NdA DEF 2015) si è ipotizzato uno sviluppo del numero di beneficiari e dell'importo medio, quantificando gli effetti del provvedimento in un aumento dagli attuali 72 giorni indennizzati in media a 150 giorni, stante la prevista estensione.

Si è ipotizzato che nel primo anno di applicazione della norma possano usufruire della stessa anche le lavoratrici che hanno già usufruito del periodo nel primo anno di



vita ma ne avrebbero ancora diritto qualora detto periodo divenisse di 6 mesi nei primi 3 anni di vita del bambino (effetto stock iniziale).

I risultati della valutazione sono riportate nei due prospetti seguenti:

<i>Stima art. 9 del Disegno di legge sulla tutela del lavoro autonomo</i> <i>(a) Maggiori oneri per pagamento congedi parentali</i>			
Anno	Collaboratori	Professionisti	Totale
	(milioni di euro)		
2016	1,75	0,31	2,06
2017	1,70	0,30	2,00
2018	1,63	0,29	1,92
2019	1,57	0,27	1,84
2020	1,60	0,28	1,88
2021	1,63	0,28	1,91
2022	1,66	0,29	1,95
2023	1,69	0,29	1,98
2024	1,72	0,29	2,01
2025	1,75	0,30	2,05

Anno	Collaboratori	Professionisti	Totale
	(milioni di euro)		
2016	1,80	0,28	2,08
2017	1,77	0,27	2,04
2018	1,73	0,28	2,01
2019	1,71	0,29	2,00
2020	1,76	0,31	2,07
2021	1,79	0,31	2,10
2022	1,82	0,31	2,13
2023	1,86	0,32	2,18
2024	1,89	0,32	2,21
2025	1,93	0,33	2,26



Il calcolo della contribuzione figurativa è stato effettuato secondo la metodologia indicata nella circolare INPS n. 64 del 2010.

Articolo 10

Anche questo articolo, come indicato per le vie brevi, è stato al momento valutato, in analogia con i precedenti, per gli iscritti alla Gestione separata.

In caso di malattia e infortunio tali da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre 60gg, il versamento dei contributi previdenziali è sospeso per l'intero periodo di malattia/infortunio fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi sospesi in un numero di rate mensili pari al triplo dei mesi oggetto di sospensione.

La norma, dunque, implica minori entrate contributive per competenza finanziaria nel solo periodo iniziale, trattandosi di una sospensione. L'ordine di grandezza della stessa è di circa 0,11 milioni di euro l'anno (65 casi per un ammontare complessivo di contributi sospesi di 1.727 euro a soggetto, pari a 4 mesi di sospensione).

L'effetto sulla cassa finanziaria si manifesta solamente il primo anno e nella misura di 0,07 milioni di euro: infatti, dei 0,11 milioni suddetti, 0,04 sono sospesi ma pagati comunque entro l'anno.

Dal secondo anno l'effetto è nullo, compensandosi i contributi sospesi l'anno precedente e versati nell'anno corrente, con quelli sospesi nell'anno corrente e versati l'anno successivo.

Con riferimento ai premi assicurativi, si precisa che nessun impatto finanziario è ipotizzabile in relazione al differimento delle entrate contributive dell'INAIL: ad un momento diverso dall'adempimento ordinario, considerato che, in caso di astensione dal lavoro per malattia o infortunio, il premio assicurativo, per le sue modalità di determinazione, di fatto non è dovuto all'INAIL per l'intera durata della malattia o dell'infortunio.

E ciò in quanto l'articolo 29, comma 4, lettera d), del D.P.R. n. 1124/1965 esclude espressamente dalla base imponibile per il calcolo dei premi "le somme poste a carico di gestioni assistenziali e previdenziali obbligatorie per legge; le somme e le provvidenze erogate da casse, fondi e gestioni di cui al successivo punto f) e quelle erogate dalle Casse edili di cui al comma 4; i proventi derivanti da polizze



assicurative; i compensi erogati per conto di terzi non aventi attinenza con la prestazione lavorativa".

Pertanto, in caso di malattia comune, infortunio sul lavoro o malattia professionale le somme indicate alla citata lettera d) percepite dal lavoratore o dalla lavoratrice, in luogo del corrispettivo, non devono essere dichiarate e, conseguentemente, non sono computate ai fini della determinazione del premio assicurativo ex articolo 28, comma 4, del citato D.P.R. n. 1124/1965.

Articolo 11

Allo scopo di garantire una maggiore tutela nel caso di malattia con degenza ospedaliera, l'articolo introduce l'equiparazione della malattia certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche alla degenza ospedaliera.

In assenza di dati epidemiologici disponibili nell'immediato, si è ipotizzato che i malati oncologici che farebbero ricorso alla norma possano essere 100 l'anno e che per effetto della suddetta norma l'importo medio indennizzato aumenterebbe da 1.180 a 3.550 euro, con un maggior onere di 0,24 milioni l'anno.

Le restanti disposizioni (articoli 1, 2, 3, 4, 6, 7, 12 e da 13 a 20) non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, con riferimento agli **articoli 6 e 7**, le attività ivi previste possono essere svolte dai centri per l'impiego con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente, anche in considerazione del fatto che le risorse destinate ai centri per l'impiego sono state recentemente incrementate dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 150 del 2015 che ha aumentato di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, le risorse già stanziata, pari 90 milioni di euro annui, dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2015, al fine di sostenere gli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016.

Si precisa che già a legislazione vigente i centri per l'impiego sono tenuti a svolgere la loro attività anche in favore dei lavoratori autonomi così come risulta da numerose previsioni del decreto legislativo n. 150 del 2015 (cfr. ad esempio l'articolo 18) emanato tenendo conto delle previsioni di cui agli articoli 35 e 117, terzo comma, della Costituzione.



L'articolo 13, comma 4, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto prevede che le disposizioni relative al lavoro agile si applicano alle pubbliche amministrazioni secondo le direttive dalle stesse impartite anche ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per la sperimentazione di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In ogni caso l'articolo reca la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 13, comma 5 non comporta minori entrate in quanto è finalizzato a precisare che gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche quando l'attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile (in quanto tipologia di lavoro dipendente).

Articolo 19.

La praticabilità di rapporti di lavoro subordinato in modalità agile anche nell'ambito delle pubbliche amministrazioni (articolo 13, comma 4) di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico dell'INAIL, rispetto a quelli già sostenuti a legislazione vigente.

Infatti, gli oneri a carico del bilancio dell'Istituto e della speciale Gestione per conto dello Stato di cui al Decreto ministeriale 10.10.1985, sono quelli che di regola scaturiscono dall'applicazione della legislazione vigente in materia di tutela contro gli infortuni e le malattie professionali e la disposizione di cui al citato articolo 19 mira soltanto ad evitare di estendere la nozione di infortunio sul lavoro ad eventi non connessi in maniera diretta con la prestazione lavorativa, stante la particolare modalità di svolgimento del lavoro agile che ne avrebbe potuto allargare i contorni.

Si precisa che la stima degli oneri della presente relazione tecnica relativa agli articoli 8, 9 e 11 è stata compiuta con riferimento all'intera annualità 2016.

Considerati i tempi parlamentari per l'approvazione del disegno di legge, si può ipotizzare che le disposizioni in esame entrino in vigore a metà anno, per cui i predetti oneri per l'anno 2016 vengono rideterminati nella misura del 50%.



Conseguentemente il riepilogo finanziario del provvedimento in esame può essere rappresentato come segue.





Riepilogo effetti finanziari - effetti negativi per la finanza pubblica - effetti positivi per la finanza pubblica (valori in mln di euro)														
art.5	articolo 8	art.9	art.10	art.11	Articolo 21 - coperture per oneri e minori entrate fiscali					Articolo 21 - coperture per oneri e minori entrate fiscali				
					riduzione Fondo					riduzione Fondo				
					articolo 1 comma					articolo 1 comma				
					204 legge n.					204 legge n.				
					208/2015 a					208/2015 a				
					copertura oneri e					copertura oneri e				
					Tabella Min.					Tabella Min.				
					lavoro					lavoro				
					202/2004					202/2004				
					202/2015					202/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				
					legge n. 208/2015					legge n. 208/2015				

L'articolo 21 reca la copertura finanziaria e, in presenza di oneri valutati, la specifica clausola di salvaguardia ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge n. 196/2009..

I relativi effetti sono parimenti rappresentati nel riepilogo sopra riportato.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito



☒ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



- 2 FEB. 2016



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

per cento se si escludono le collaborazioni). Alla radice di queste generali condizioni di fragilità non vi è tanto la natura della prestazione autonoma, quanto invece la mancanza di un'architettura complessiva di sostegni e tutele. Un'assenza che si avverte specie nei momenti di difficoltà personale o di assenza obbligata dal lavoro, come in caso di malattia o di maternità. Nonostante l'ampia portata dei fenomeni economici e sociali richiamati, il nostro sistema giuridico a tutt'oggi non affronta in maniera sistematica le esigenze che caratterizzano le attività dei genuini prestatori di lavoro autonomo.

Ricorrono, pertanto, i presupposti per un intervento normativo, che dia attenzione a questo variegato mondo, tenendo conto delle sue peculiarità. L'obiettivo è quello di costruire anche per i lavoratori autonomi, un sistema di diritti e di *welfare* moderno capace di sostenere il loro presente e di tutelare il loro futuro.

Tale obiettivo è pienamente coerente con il programma di Governo. A questo scopo, il presente disegno di legge interviene sotto due profili: da un lato la tutela della persona e dei suoi diritti, dall'altro la promozione del reddito e delle competenze. Si propone pertanto di dare particolare attenzione alle categorie di soggetti più svantaggiate e alle situazioni di maggiore difficoltà:

Per quanto riguarda le misure previste per favorire l'articolazione flessibile della prestazione di lavoro subordinato in relazione al tempo e al luogo di svolgimento, il presente disegno di legge nasce dalla necessità dar vita a una modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, allo scopo di incrementarne la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, al fine di incentivare e accompagnare il profondo cambiamento culturale nella concezione del lavoro: il passaggio al lavoro per obiettivi, dove al lavoratore viene lasciata ampia libertà di auto-organizzarsi a patto che porti a termine gli obiettivi stabiliti nelle scadenze previste.

Numerose ricerche dimostrano che chi lavora fuori dell'azienda è mediamente più produttivo dei dipendenti che sono in ufficio (grandi aziende internazionali riportano un aumento di produttività del 35-40 per cento), si assenta meno (circa il 63 per cento di assenteismo in meno) ed è sicuramente più soddisfatto, riducendo così le possibilità che decida di lasciare l'azienda, costringendo quest'ultima a investire risorse nella formazione di una nuova persona.

Nonostante i comprovati benefici, la forma principale attualmente prevista per lavorare a distanza, il telelavoro, è uno strumento ancora scarsamente utilizzato nelle imprese italiane. Questo a causa di una normativa molto rigida e restrittiva in materia, che non tiene conto dell'evoluzione degli strumenti tecnologici a disposizione e che espone l'impresa interessata all'utilizzo di questa modalità lavorativa a costi e a rischi troppo elevati, ad esempio in materia di sicurezza sul lavoro.

Cadono, dunque, gli obblighi e i costi per l'azienda legati alla sicurezza sul lavoro presenti nel caso del telelavoro e viene predisposto un nuovo impianto in materia di sicurezza incentrato sull'informazione e sulla prevenzione, attraverso la fornitura di strumenti informatici adeguati. Inoltre, il disegno di legge configura il lavoro agile come strumento e non come tipologia contrattuale, con lo scopo di renderlo utilizzabile da tutti i lavoratori che svolgano mansioni compatibili con questa possibilità, anche in maniera «orizzontale»: alcuni pomeriggi a settimana, tre ore al giorno, tutte le mattine, a seconda dell'accordo raggiunto tra datore di lavoro e lavoratore. Questo risolve un altro grande problema che spesso il telelavoro presentava: il rischio di esclusione del telelavoratore dalle dinamiche aziendali e, spesso, la riduzione delle sue possibilità di carriera.

Tali obiettivi sono pienamente coerenti con il programma di Governo. A questo scopo, il presente disegno di legge interviene sulla modalità della prestazione che viene eseguita in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno, ed entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, sull'attività lavorativa che può essere svolta tramite l'utilizzo di strumenti tecnologici, inoltre, quando il lavoratore svolge la prestazione fuori dai locali aziendali non è necessario che utilizzi una postazione fissa.

Al fine di incentivare tale modalità di svolgimento dell'attività lavorativa si prevede, infine, che gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato siano applicabili anche quando l'attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

La materia relativa concernente il lavoro autonomo è attualmente disciplinata dalle seguenti fonti:

- Articoli da 2222 a 2238, titolo III, Libro V, codice civile, recante disposizioni in materia di lavoro autonomo;
- Articolo 409, comma 1, n. 3, titolo IV, capo I, sezione prima, codice di procedura civile, in materia di controversie individuali di lavoro;
- Articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335, recante "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare";
- Articoli 53 e 54, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi";
- Articoli da 66 a 69, capo XI, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53".

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il presente disegno di legge incide direttamente sulla normativa primaria vigente, e prevede l'abrogazione diretta del comma 821, articolo 1, legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Incide, inoltre, sull'articolo 1, comma 788, sesto periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Sono state novellate le seguenti norme primarie:

- Articolo 54, comma 5, decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- Articolo 64, comma 2, primo periodo, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
- Articolo 409, comma 1, numero 3), codice di procedura civile;
- Articolo 634, comma 2, codice di procedura civile.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento normativo è conforme alla disciplina costituzionale ed è in linea con i principi e le tutele garantite agli articoli 4, 35, 36 e 37 e 81 della Costituzione.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il disegno di legge non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali, nel rispetto del riparto delle competenze ai sensi dell'art.117 della Costituzione

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento normativo è conforme ai principi previsti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Non si rilevano, pertanto, profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento normativo non contiene rilegificazioni di norme delegificate, né sono stati utilizzati strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Risultano presentate su materia analoga, presso la Camera dei deputati, le proposte di legge:

- A.C. 2014 MOSCA ed altri: "Disposizioni per la promozione di forme flessibili e semplificate di telelavoro";
- A.C. 3364 GRIBAUDO ed altri: "Disposizioni per la tutela e la promozione del lavoro autonomo";
- A.C. 2017 DAMIANO ed altri: "Statuto delle attività professionali. Disposizioni per la promozione delle attività professionali autonome e del lavoro autonomo femminile, la regolazione dei rapporti di lavoro autonomo, la tutela della maternità, la previdenza e gli

ammortizzatori sociali nonché delega al Governo in materia di pagamento e di garanzia dei crediti in favore dei lavoratori autonomi”;

- A.S. 1463 Paolo Romani: “Misure fiscali in favore del lavoro autonomo”.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sull'oggetto dell'intervento regolatorio in esame.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.

Il disegno di legge non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo, non ponendosi in contrasto con la libera circolazione dei lavoratori. L'intervento regolatorio dà attuazione ad alcune tutele previste per i lavoratori autonomi sancite a livello europeo, quali ad esempio la Direttiva 2010/41/UE e gli articoli del ddl in esame relativi al “lavoro agile” giurisdizionano un aspetto importante del lavoro moderno, fino ad oggi regolato da un accordo europeo del 2002 sul telelavoro, che l'Italia per prima ha applicato.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedimenti pendenti avanti la Corte di Giustizia dell'Unione europea aventi il medesimo o analogo oggetto.

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non risultano indicazioni sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il presente disegno di legge introduce la nuova definizione normativa di lavoro agile, che non consiste in una nuova tipologia contrattuale ma in una modalità flessibile di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato quanto ai luoghi e ai tempi di lavoro finalizzata a regolare forme innovative di organizzazione del lavoro, agevolando così la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Il lavoro agile consiste in una prestazione di lavoro subordinato che può essere eseguita in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi che figurano nel disegno di legge sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni alle seguenti norme:

- Articolo 54, comma 5, decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
- Articolo 64, comma 2, primo periodo, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;
- Articolo 409, comma 1, numero 3), codice di procedura civile;
- Articolo 634, comma 2, codice di procedura civile.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non sono previsti effetti abrogativi impliciti. All'articolo 7, comma 2 è invece prevista l'abrogazione espressa del comma 821, articolo 1, legge 28 dicembre 2015, n. 208.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il presente atto normativo non contempla disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti atti successivi attuativi di natura normativa.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Sono stati utilizzati i dati e i riferimenti statistici in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

TUTELA DEL LAVORO AUTONOMO

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente capo gli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile.

Art. 2.

(Tutela del lavoratore autonomo nelle transazioni commerciali)

1. Le disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si applicano, in quanto compatibili, anche alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese o tra lavoratori autonomi, fatta salva l'applicazione di disposizioni più favorevoli.

Art. 3.

(Clausole e condotte abusive)

1. Si considerano abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso nonché le clausole

mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento.

2. Si considera abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento dei danni.

Art. 4.

(Apporti originali e invenzioni del lavoratore)

1. Salvo il caso in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Art. 5.

(Deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente)

1. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a *master* e a corsi di formazione o di ag-

giornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono altresì integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà».

Art. 6.

(Accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e collocazione)

1. I centri per l'impiego e gli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente si dotano, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo che raccoglie le domande e le offerte di lavoro autonomo, fornisce le relative informazioni ai professionisti e alle imprese che ne facciano richiesta, fornisce informazioni relative alle procedure per l'avvio di attività autonome e per le eventuali trasformazioni e per l'accesso a commesse e appalti pubblici, nonché relative alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali.

2. Agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

*(Informazioni e accesso
agli appalti pubblici)*

1. Le amministrazioni pubbliche promuovono, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli sportelli di cui all'articolo 6, comma 1, e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione.

2. Ai fini dell'accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei, i soggetti di cui al presente capo sono equiparati alle piccole e medie imprese. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 821 è abrogato.

3. Agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.

(Indennità di maternità)

1. All'articolo 64, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: «lavoro dipendente» sono aggiunte le seguenti: «, a prescindere, per quanto concerne l'indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa».

Art. 9.

(Congedi parentali)

1. Il trattamento economico di cui all'articolo 1, comma 788, settimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è corrisposto limitatamente ad un periodo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino.

Art. 10.

*(Tutela della gravidanza,
malattia e infortunio)*

1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non comportano l'estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare.

2. In caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento della attività lavorativa per oltre sessanta giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso per l'intera durata della malattia o dell'infortunio fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.

Art. 11.

*(Disposizioni in materia di tutela contro la
malattia)*

1. Per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, sono equiparati alla degenza ospedaliera.

Art. 12.

(Modifiche al codice di procedura civile)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 409, numero 3), dopo le parole: «anche se non a carattere subordinato» sono aggiunte le seguenti: «. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa»;

b) all'articolo 634, secondo comma, dopo le parole: «che esercitano un'attività commerciale» sono inserite le seguenti: «e da lavoratori autonomi».

CAPO II

LAVORO AGILE

Art. 13.

(Lavoro agile)

1. La disposizione del presente capo sono finalizzate a promuovere il lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, allo scopo di incrementarne la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

2. Il lavoro agile consiste in una prestazione di lavoro subordinato che si svolge con le seguenti modalità:

a) esecuzione della prestazione lavorativa in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno ed entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;

b) possibilità di utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa;

c) assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti all'esterno dei locali aziendali.

3. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

4. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti.

5. Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche quando l'attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile.

6. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 14.

(Forma e recesso)

1. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto a pena di nullità e disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e agli strumenti utilizzati dal lavora-

tore. L'accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore.

2. L'accordo di cui al comma 1 può essere a termine o a tempo indeterminato; in tale ultimo caso, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.

Art. 15.

(Trattamento del lavoratore)

1. Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.

Art. 16.

(Potere di controllo e disciplinare)

1. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile disciplina l'esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

2. L'accordo di cui al comma 1 individua le condotte, connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Art. 17.

(Protezione dei dati, custodia e riservatezza)

1. Il datore di lavoro deve adottare misure atte a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal lavoratore che svolge la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile.

2. Il lavoratore è tenuto a custodire con diligenza gli strumenti tecnologici messi a disposizione dal datore di lavoro ed è responsabile della riservatezza dei dati cui può accedere tramite l'uso di tali strumenti.

Art. 18.

(Sicurezza sul lavoro)

1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e, a tal fine, consegna altresì al lavoratore, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.

Art. 19.

(Assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali)

1. L'accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile e le sue modificazioni sono oggetto delle comunicazioni di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge

28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.

2. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali.

3. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.

Art. 20.

(Contrattazione collettiva)

1. I contratti collettivi, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, possono introdurre ulteriori previsioni finalizzate ad agevolare i lavoratori e le imprese che intendono utilizzare la modalità di lavoro agile.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21.

(Disposizioni finanziarie)

1. Alle minori entrate e agli oneri derivanti dagli articoli 5, 8, 9, 10 e 11, valutati in 9,31 milioni di euro per l'anno 2016, 55,18 milioni di euro per l'anno 2017, 38,77 milioni di euro per l'anno 2018, 38,88 milioni di euro per l'anno 2019, 39,09 milioni di euro per l'anno 2020, 39,65 milioni di euro per l'anno 2021, 39,82 milioni di euro per l'anno 2022, 40,2 milioni di euro per l'anno 2023, 40,36 milioni di euro per l'anno 2024 e 40,65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 9,31 milioni di euro per l'anno 2016, 50 milioni di euro per l'anno 2017, 38,77 milioni di euro per l'anno 2018, 38,88 milioni di euro per l'anno 2019, 39,09 milioni di euro per l'anno 2020, 39,65 milioni di euro per l'anno 2021, 39,82 milioni di euro per l'anno 2022, 40,2 milioni di euro per l'anno 2023, 40,36 milioni di euro per l'anno 2024 e 40,65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) quanto a 0,18 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del

bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, assicurano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni della presente legge. Nel caso in cui si verificano, o siano in procinto di verificarsi, effetti finanziari negativi, agli eventuali maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione:

a) per gli anni 2016 e 2017, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) per gli anni 2018 e seguenti, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

3. Nei casi di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

4. Per gli anni 2018 e seguenti, è conseguentemente accantonato e reso indisponibile a valere sull'autorizzazione di spesa di

cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, un importo complessivo pari al 50 per cento degli oneri di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11, fino all'esito dei monitoraggi annuali previsti dal comma 2. Le somme accantonate e non utilizzate all'esito del monitoraggio sono conservate nel conto dei residui per essere destinate al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 22.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.